



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. Cagliari,

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**DG Pianificazione Urbanistica Territoriale**  
Prot. Uscita del 14/12/2017  
**nr. 0048664**  
Classifica XII.1.2  
04 - 02 - 00

> SIG.



**Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Articolo 26. Richiesta accorpamento terreni attigui.  
Riscontro**

In riscontro alla richiesta del 20/10/2017, assunta al protocollo RAS al n. 40882/DG del 24.10.2017, con la quale si chiede "la possibilità di accorpare i terreni non attigui, al fine di poter raggiungere la superficie di 3 Ha imposta dalla normativa regionale" si rappresenta quanto segue.

Il Comune di Siurgus Donigala, non essendo all'interno degli ambiti costieri regolati dal Piano Paesaggistico regionale, è soggetto unicamente alla previsione normativa dell'art.26 della L.R. 8/2015, che, fatte salve le disposizioni del PPR ed eventuali norme comunali più restrittive, in estrema sintesi, stabilisce che:

- la superficie minima di intervento per la realizzazione di fabbricati aziendali può essere raggiunta, ove disciplinato dagli strumenti urbanistici comunali, con l'utilizzo di più corpi aziendali. Ai sensi dell'articolo 3 del citato DPGR n. 228/1994 il lotto minimo di intervento è pari ad 1 ettaro, salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilito in 0,50 ettari.
- la superficie minima di intervento per la realizzazione di fabbricati residenziali deve essere raggiunta con l'utilizzo di particelle catastali contigue; il lotto minimo di intervento per la realizzazione di fabbricati residenziali è fissato in 3 ettari;
- in tutti i casi (edificazione per fabbricati aziendali e/o per fabbricati residenziali) il volume da edificare deve essere calcolato solo ed esclusivamente sulla superficie del fondo sul quale si edifica;
- il richiedente titolo edilizio per la realizzazione di fabbricati residenziali deve essere un imprenditore agricolo professionale come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004;

Tale norma non ammette deroghe e non è, pertanto, facoltà di questo Assessorato concederle.

D.S. Alessandro Pusceddu

**Il Direttore Generale**  
Ing. Antonio Sanna